


N. R.G. 3319/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE

composta dai magistrati

Dott. Domenico Piombo

Presidente

Dott. Maria Grazia Deho'

Consigliere

Dott. Giovanna Ferrero

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 15.9.2015 a ministero Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche della Corte d'Appello di Milano

da

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. IORIO FIORELLI GAETANO ([REDACTED]), con elezione di domicilio in [REDACTED] A, [REDACTED], presso e nello studio dell'avv. [REDACTED]

APPELLANTE

CONTRO

[REDACTED] (C.F. 0 [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. MORERA UMBERTO e dell'avv. [REDACTED] ([REDACTED]), con elezione di domicilio in [REDACTED] A, presso e

pagina 1 di 7

nello studio dell'avv. MORERA UMBERTO

APPELLATO

OGGETTO: Vendita di cose mobili

Le parti all'udienza del 28.3.2017 precisavano le seguenti conclusioni :

Per [REDACTED] A:

I difensori di [REDACTED] . precisano come segue le proprie conclusioni, contrariis reiectis:

“Voglia la Corte d'Appello di Milano riformare la sentenza appellata (n. 7493/2015 pubblicata il 17.6.2015 e mai notificata) e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto oppure, in via subordinata, condannare [REDACTED] a titolo di risarcimento del danno, al pagamento dell'importo di Euro 479.859,00 oltre interessi nonché condannare [REDACTED] al risarcimento di tutti i danni subiti anche all'immagine, da liquidarsi in via equità e secondo giustizia. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado”

Per [REDACTED] :

Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

-in via principale, confermare la sentenza del Tribunale di Milano n. 7943/2015, rigettando l'appello proposto dalla [REDACTED], già [REDACTED]

[REDACTED], siccome del tutto infondato in fatto ed in diritto; per l'effetto confermando, per le ragioni tutte sopra esposte, che nulla è dovuto dalla [REDACTED] a [REDACTED], né a titolo contrattuale, né a titolo extracontrattuale; conseguentemente confermando anche la revoca del decreto ingiuntivo di pagamento n. 42974/2010, emesso in data 23 - 28 dicembre 2010;

-in via subordinata - qualora in denegata e non creduta ipotesi si ritenesse l'esistenza di un credito di [REDACTED] verso [REDACTED] titolo contrattuale o extracontrattuale - confermare, per le ragioni esposte in narrativa (§§ 1.16 - 1.19), la revoca del suddetto decreto ingiuntivo in quanto portante somma (€ 479.859) superiore a quella (\$ 567.882, pari ad € 414.553,86) che controparte stessa dichiarava ripetutamente esserle dovuta, secondo la documentazione da lei allegata al ricorso per decreto ingiuntivo; o comunque, in via ulteriormente subordinata, ritenere il credito avverso nella misura della minor somma sopra indicata di € 414.553,86.

Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

9

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Tribunale così riassumeva lo svolgimento del processo “Con decreto in data 23-28/12/2010, n. 42974, il Tribunale di Milano ha ingiunto alla [REDACTED] di pagare in favore della [REDACTED], [REDACTED], la somma di euro 479.859,00, oltre interessi e spese. Parte ricorrente ha allegato di aver effettuato forniture in favore della s.r.l. MISURE E CONTROLLI, la quale ha rilasciato in data 1/9/2008 alla Banca un mandato irrevocabile di pagamento a favore di [REDACTED] (cfr. doc. 3, fasc. mon.), di modo che la Banca avrebbe acquistato la qualità di garante. Ha quindi lamentato il mancato pagamento, nonostante le richieste, del saldo dovuto per le fatture n. 72/2008 e nn. 2, 3 e 4/2009, per l'importo complessivo ingiunto.

La Banca ingiunta ha proposto tempestiva opposizione al predetto decreto, presentando una diversa qualificazione dei fatti che si ritiene corretta e fondata.”. Senza attività istruttoria, il Tribunale di Milano pronunciava sentenza n. 7493/15 pubblicata in data 17/06/2015 con il seguente dispositivo:

- “1)revoca il decreto ingiuntivo emesso in data 23-28/12/2010, n. 42974;
- 2)rigetta le richieste istruttorie svolte da parte convenuta opposta – [REDACTED], ora [REDACTED];
- 3)dichiara inammissibili le domande svolte da parte convenuta opposta;
- 4)condanna parte convenuta opposta a rimborsare in favore di parte attrice opponente [REDACTED] [REDACTED]. - le spese di giudizio, che liquida in euro 11.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili ”

Avverso tale sentenza proponeva appello [REDACTED] [REDACTED] con citazione notificata il 15.9.2015 chiedendo la riforma della sentenza per i motivi dedotti. Si costituiva [REDACTED] contestando l'appello e chiedendo la conferma della sentenza. Alla prima udienza del 19.1.2016 la Corte, su istanza delle parti, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 28.3.2017 in cui, espletato l'incombente, tratteneva la causa a sentenza assegnando i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

L'appello non è fondato e non può trovare accoglimento.

[REDACTED] ha impugnato la sentenza per i seguenti motivi, non specificamente articolati nell'atto di appello, ma che si desumono dalla narrativa:

1. erroneità della sentenza per aver qualificato il mandato come mandato nell'interesse del terzo e non in favore del terzo;

2. erroneità della sentenza per non aver valutato l'illiceità della condotta della Banca, il suo inadempimento ed il conseguente profilo di risarcimento del danno;
3. erroneità della sentenza nella parte in cui non viene correttamente esposto e valutato il quantum della pretesa;
4. erroneità della sentenza nella parte in cui non tiene in considerazione il danno ulteriore causato dall'inadempimento e dalla malafede della Banca.

Il primo motivo non è fondato.

Rileva la Corte come il Tribunale abbia correttamente interpretato i documenti contrattuali versati in atti, qualificando il mandato conferito da [REDACTED] a [REDACTED] come un mandato irrevocabile nell'interesse del terzo, e non un mandato irrevocabile a favore del terzo, come sostenuto dalla difesa dell'appellante.

Costituiscono circostanze pacifiche o non contestate:

- [REDACTED] eseguiva in Iraq, negli anni 2008, 2009 1010, una fornitura di prodotti a favore di [REDACTED] in esecuzione di un ordine di importo economico rilevante;
- al fine di garantire i pagamenti via via dovuti nel corso dell'esecuzione del rapporto, [REDACTED] procurava [REDACTED] un credito documentario presso [REDACTED];
- quest'ultima, "una delle sole dieci banche al mondo a prestare tale servizio internazionale" (doc 1 [REDACTED]), rilasciava quindi "su ordine del Ministry of Oil of Bagdad" una lettera di credito (doc 2 [REDACTED]) valida fino al 3.6.2009;
- il Credito Documentario veniva comunicato da [REDACTED] a [REDACTED] con lettera del 16 luglio 2008 per l'accettazione, in cui si legge espressamente "in questa comunicazione ha mera funzione informativa e non costituisce per noi impegno o promessa sia ad acquisire tratte e/o documenti che ad anticipare i fondi al beneficiario, a fronte di una presentazione conforme"(doc 3 [REDACTED]);
- in data 1 settembre 2008 [REDACTED] conferiva a [REDACTED] il mandato oggetto del presente giudizio, del seguente tenore (doc 3 [REDACTED] e 4 [REDACTED]): "credito documentario irrevocabile [REDACTED] ... valido sino al 3/6/2009..... Con riferimento al credito documentario in oggetto, con la presente Vi conferiamo sin da ora mandato irrevocabile di pagare per nostro conto alla Spettabile [REDACTED] domiciliata in.... La somma di euro 3.295.448,00 pari all'importo del nostro ordine.....Il pagamento dovrà essere eseguito non appena l'importo o gli importi del credito documentario riferiti al suindicato ordine saranno divenuti liquidi ed esigibili. A tale riguardo vi preghiamo di darne comunicazione scritta dell'incarico testé conferito alla Spettabile [REDACTED] con l'indicazione del termine di

validità del credito documentario, restando inteso che, a norma dell'articolo 1723 del codice civile, comma 2, nessuna revoca o modifica del presente incarico potrà essere da noi validamente effettuata senza il consenso della [REDACTED]..”.

- Con successiva raccomandata del 19 settembre 2008 [REDACTED] effettuava la prescritta comunicazione a [REDACTED] del seguente tenore (doc 4 V [REDACTED]) "Con riferimento all'ordine in oggetto, Vi informiamo che la società [REDACTED] ci ha conferito un Mandato irrevocabile di pagamento per l'importo di Euro 3.295.448,00, con riferimento al credito documentario irrevocabile n. ... emesso per ordine di Ministry of Oil baghdad – Iraq e valido sino al 03/06/2009 presso i nostri sportelli."
- [REDACTED], in esecuzione del credito documentario, disponeva bonifici sul conto di [REDACTED] e venivano quindi effettuate le prime tranches di pagamento delle consegne della merce effettuate da [REDACTED] in esecuzione degli accordi con [REDACTED] (doc 5 V [REDACTED]);
- [REDACTED] disponeva infine, nel marzo 2010 (doc. 6 I [REDACTED]), un bonifico sul conto di [REDACTED] per complessivi USD 651.777,42, solo parzialmente destinato a pagamento delle forniture di [REDACTED];
- [REDACTED] respingeva tale bonifico, rilevando la sussistenza di alcuni impedimenti nei confronti della società [REDACTED], derivanti dalla necessità di adeguata verifica in forza della normativa anti-riciclaggio a causa di:
 - nomina di un nuovo amministratore unico;
 - mutamento della compagine sociale;
 - cancellazione della società dal registro delle imprese per trasferimento all'estero. (doc. 11 bis BPS),
- Quindi non veniva effettuata da BPS l'ultima tranche di pagamento dell'importo a saldo fatture per euro 479.159,00 e, per tale motivo, [REDACTED] chiedeva ed otteneva dal tribunale di Milano l'emissione del decreto ingiuntivo numero 42974/10 poi opposto da [REDACTED] ed origine del presente giudizio.

I documenti prodotti attestano, a giudizio della Corte, la corretta qualificazione giuridica operata dal Tribunale del mandato conferito da [REDACTED] come un mandato irrevocabile nell'interesse del terzo, che, come tale, non fa sorgere alcun diritto in capo al terzo [REDACTED] nè pone il

mandatario [REDACTED] nella posizione di garante dell'adempimento dell'obbligazione fra [REDACTED] e [REDACTED]

Non sussiste in alcuno dei documenti menzionati, comprovanti rapporti contrattuali sorti esclusivamente fra il mandante [REDACTED] ed il mandatario [REDACTED], una pattuizione che preveda l'assunzione da parte di [REDACTED] di un obbligo nei confronti di [REDACTED], esclusa altresì dal contenuto meramente informativo della comunicazione inviata da [REDACTED] a [REDACTED], che non contiene alcun impegno o vincolo obbligatorio.

La Suprema Corte, ha precisato con orientamenti non recenti che tuttavia non sono mai stati modificati, che "il mandato irrevocabile nell'interesse del terzo, di cui all'art. 1723, secondo comma, cod. civ., - il quale concreta un contratto bilaterale e sinallagmatico, in cui il terzo, che ne è estraneo, non ha azione diretta contro le parti contraenti per la mancata realizzazione del suo interesse - si distingue dal mandato irrevocabile in favore del terzo, nel quale è inserita una clausola, o patto d'obbligo, in base alla quale il terzo è titolare del diritto soggettivo all'adempimento di tale obbligo, nei confronti del soggetto o dei soggetti obbligati (Cass 8343/1995, confermata da e Cass n. 5983/99), ed ancora "il mandato conferito anche nell'interesse del terzo non rientra nella categoria dei contratti a favore del terzo e non attribuisce a quest'ultimo, in assenza di uno specifico patto tra mandante e mandatario, il diritto a pretendere dal mandatario l'esecuzione del mandato, ma rende soltanto irrevocabile il mandato stesso, ai sensi dell'art. 1723, secondo comma, del codice civile. Il mandatario all'incasso, pertanto, non assume - salvo che ciò non sia previsto da una specifica clausola del mandato - alcuna obbligazione nei confronti del terzo, atteso che, eseguendo il mandato, adempie soltanto l'obbligazione assunta nei confronti del mandante." (Cass n. 1391/2003).

Il primo motivo non è dunque fondato.

Rileva quindi la Corte che [REDACTED] non ha diritto né può agire nei confronti di [REDACTED] per pretendere l'esecuzione del mandato o per richiedere il risarcimento del danno.

Gli altri motivi restano assorbiti.

L'appellante deve quindi essere condannato alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte, liquidate ex DM 44/55 in 13.560,00, di cui € 4.180,00 per fase di studio, € 2.430,00 per fase introduttiva ed € 6950,00 per fase decisionale, oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge.

Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n. 115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.

P.Q.M.


La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [REDACTED]
[REDACTED] A contro [REDACTED] E
[REDACTED] A avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7943/15 così provvede:

1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte liquidate come da parte motiva in complessivi € 13.560,000 oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;

Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n. 115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26.6.2017

Il Consigliere estensore
Giovanna Ferrero



Il Presidente

Domenico Piombo



CORTE D'APPELLO DI MILANO
Ricevuto e depositato in data 24/06/2017

OGGI 24 LUG. 2017

IL FUNZIONARIO CAUSAZIONE
dott.ssa Eva PANELLA



IL CANCELLIERE/C1

IL FUNZIONARIO CAUSAZIONE
dott.ssa Eva PANELLA

